



CONSORZIO

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
N. 67 del 29/08/2019

Oggetto: Stipula polizza assicurazione a favore dell'Ente. Impegno di spesa – CIG Z36299800F.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

che l'ente pubblico è obbligato, per responsabilità oggettiva, a risarcire i danni arrecati a "terzi" per gli atti posti in essere dalle persone che operano in nome e per conto dell'ente stesso;
che l'ente pubblico che venga condannato a risarcire il terzo danneggiato è tenuto a rimettere gli atti alla Corte dei Conti alla quale spetta il giudizio di merito sulla responsabilità soggettiva della persona che ha causato il danno, da solo o in concorso con altri;

che la responsabilità delle persone che operano in nome e per conto di un ente pubblico, si configura come responsabilità "amministrativa" o "amministrativo-contabile" e, pertanto, sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti; ai sensi dell'art. 1,1° comma, della legge 14/01/1994 n. 20, "è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" e conseguentemente:

a) qualora nel comportamento del funzionario che causa il danno non venga ravvisato né dolo né colpa grave, l'onere del risarcimento resta a intero ed esclusivo carico dell'ente;
b) qualora, invece, nel comportamento del funzionario che causa il danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", la Corte dei Conti, avvalendosi del cd. "potere di riduzione", può condannare il responsabile a risarcire solo una parte del danno e lasciare la parte residua a carico del proprio ente di appartenenza.

Dato atto che:

l'art.86, comma 5, del T.U. (D.Lgs. 18.08.2000 n.267) stabilisce che "I Comuni, le Province, Le Comunità Montane, le Unioni dei Comuni e i Consorzi fra Enti Locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato";

Vista la proposta per la stipula di polizza per colpa lieve in favore dell'Ente con Lloyd's Insurance Compani S.A. pervenuta dal broker assicurativo Assiteca S.p.A.;

Preso atto che il premio annuo e le condizioni contrattuali sono in linea con quelle offerte da altre compagnie per polizze sul medesimo rischio e migliori rispetto ad altre proposte pervenute al protocollo dell'Ente;

Verificato dunque che la somma di € 1.680,00 presenta i requisiti di convenienza economicità e congruità rispetto ai prezzi di mercato;

Vista la L.R. 09/01/2013 n. 2 "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" con la quale la Regione Siciliana, procedendo alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle ATO, ha posto in liquidazione le Autorità d'ambito con decorrenza 11/01/2013;

Vista la L.R. n. 19 del 11/08/2015 "Disciplina in materia di risorse idriche";

Considerato che il costo è di modesta entità, per cui l'affidamento dello stesso può avvenire in economia mediante affidamento diretto;

Visto l'art.1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm. prevede l'obbligo di ricorrere, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); l'art.1, della Legge 135/2012 favorisce e rafforza il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione stabilendo che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 6 della Legge 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Ritenuto che l'affidamento di cui alla presente determinazione viene effettuato per un importo complessivo inferiore ad € 5.000,00;

Ritenuto dunque per la procedura in oggetto, di avvalersi dell'affidamento diretto senza bisogno di ricorrere al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di Consip;

Dato atto che la ditta affidataria, rimane obbligata e vincolata in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii. di regolarità contributiva ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.36 del D.Lgs. 50/2016;


Visto il regolamento di contabilità del Consorzio

Visto il seguente parere di regolarità tecnica/amministrativa

Si esprime parere favorevole

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Gerardo Farkas



Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito:


DETERMINA

Per quanto in premessa

1. Di stipulare con Lloyd's Insurance Company S.A. tramite il broker assicurativo Assiteca S.p.A. polizza assicurativa in favore dell'Ente contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nell'espletamento delle proprie funzioni a far data dal versamento del premio di € 1.680,00 e per la durata di un anno;
2. Di precisare che la garanzia dovrà coprire l'intera somma che l'Ente sia tenuto a risarcire al "terzo" danneggiato nei casi in cui a carico del responsabile del danno non venga ravvisato né "dolo" né "colpa grave" e, inoltre, dovrà coprire il danno residuale che restasse a carico dell'Ente per effetto dell'esercizio del potere di riduzione" da parte della Corte dei Conti nei casi in cui a carico del responsabile del danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave";
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.680,00 dalla Missione 1 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio pluriennale 2019/2021 competenza 2019;
4. Di provvedere alla liquidazione della suddetta somma;
5. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.23, 1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Gerardo Farkas



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 17/2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Gerardo Farkas

